

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti. Visto il decreto dei 14 maggio sulla Dittatura

DECRETA

Articolo 1. È istituito un Governatore per ciascuno di 24 distretti della Sicilia

Art. 2. Il Governatore risiederà nel capoluogo del distretto, e laddove le circostanze il richiedano, in quel comune che crederà stabilire a centro delle sue operazioni. Esso vi rappresenterà il capo dello stato.

Art. 3. Il Governatore ristabilirà in ogni comune il consiglio civico e tutti i funzionari esistenti prima dell'occupazione borbonica. Supplirà con altri individui quelli che mancassero per morte sopravvenuta o per altri motivi.

Art. 4. Saranno esclusi dal consiglio civico e non potranno essere membri del magistrato municipale, giudici comunali ed agenti dell'amministrazione pubblica.

A) coloro che favoriscono direttamente o indirettamente la restaurazione dei borboni

B) coloro che esercitano o hanno esercitato uffici pubblici di nomina del potere illegittimo che attualmente vessa la Sicilia.

C) coloro che notoriamente si oppongono alla redenzione della patria.

Art. 5. Il Governatore sarà giudice dei motivi d'incapacità notati nel precedente articolo, ed all'uopo eserciterà i poteri date alle commissioni distrettuali coi decreti del 22 luglio 1848 e del 22 febbraio 1849

Art. 6. Il Governatore nominerà in ogni capoluogo di distretto un Questore e in ogni comune un Delegato per la Sicurezza Pubblica; nella città di Palermo, Messina e Catania, un assessore per ogni quartiere.

I Delegati e gli Assessori saranno nell'esercizio delle loro funzioni, sotto la dipendenza del Questore; il Questore sotto la dipendenza del Governatore.

Art. 7. Il Governatore eserciterà la sua tutela su tutte le amministrazioni pubbliche, e ne dirigerà l'andamento.

Art. 8. Le sentenze, le decisioni e gli atti pubblici

saranno intestati: *in nome di Vittorio Emmanuele Re d'Italia.*

Art. 9. Le leggi, i decreti e i regolamenti, quali esistevano fino al 15 maggio 1849 continuano ad essere in vigore.

Art. 10. Ogni disposizione contraria alla presente è revocata.

Alcamo 17 Maggio 1860

Il Dittatore

G. GARIBALDI

Il Segretario di Stato

Firmato - **F. CRISPI**